

La verifica dell'anomalia dell'offerta spetta al RUP

Scritto da Interdata Cuzzola | 26/03/2021

Spetta al RUP, e non alla commissione di gara, la verifica dell'anomalia dell'offerta: è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. III, nella sent. 18 marzo 2021, n. 2315, ribadendo un orientamento noto e consolidato (cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, sez. III, sent. 5 giugno 2020, n. 3602).

Ed infatti, le competenze della commissione si esauriscono con la *"valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico"* ex art. 77 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), rimanendo al RUP ogni valutazione anche in ordine al soggetto cui affidare la verifica, non escludendo che, a seconda dei casi, quest'ultimo possa ritenere sufficienti e adeguate le competenze degli uffici e organismi della stazione appaltante o invece concludere nel senso della necessità di un nuovo coinvolgimento della commissione aggiudicatrice anche per la fase *de qua*.

In questo senso le Linee guida ANAC n. 3, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, prevedono che - nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (come nella gara di cui è causa) - la verifica *"è svolta dal RUP con l'eventuale supporto della commissione giudicatrice nominata ex art. 77 del Codice"* (punto 5.3).

Inoltre, secondo il Consiglio, ove il RUP riconosca i propri limiti su una questione prettamente tecnica dell'offerta e ritenga di non essere in grado di pervenire con certezza alla conclusione corretta e dunque necessario chiedere l'ausilio di un tecnico esterno, ben può optare per affidare un incarico esterno consulenziale in luogo di avvalersi esclusivamente della Commissione o comunque di interni.